

31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b) e dell'articolo 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n° 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"




Ritorno
all'indice



Aiuto

Il decreto definisce i requisiti della figura del tecnico competente, così come individuato [dall'articolo 2, comma 6](#), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le modalità di presentazione delle domande sono indicate dalle regioni. Il rilascio dell'attestazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti di legge, aggiornati con la [legge 9 dicembre 1998, n. 426](#) recante "Nuovi interventi in campo ambientale".



D.P.C.M. 31 marzo 1998

Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività del tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e dell'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"

G.U. 26 maggio 1998, n. 120

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI:

Visto l'art. 2, commi 6, 7 e 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che istituisce la figura del tecnico competente in acustica e ne definisce i requisiti ai fini del relativo riconoscimento da parte delle regioni;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 che attribuisce allo Stato il coordinamento delle attività per la definizione del ruolo e la qualificazione dei predetti soggetti;

Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che disciplina lo svolgimento della funzione statale di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista l'intesa espressa nella seduta del 31 luglio 1997 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Consultate le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;

Ritenuto necessario di prevedere modalità omogenee e coordinate di applicazione della disciplina sul tecnico competente in acustica di cui alla legge n. 447 del 1995;

Su proposta del Ministro dell'ambiente;

Decreta:

è approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

Art. 1

Presentazione delle domande

1. I soggetti in possesso dei requisiti di legge che intendono svolgere l'attività di tecnico competente in acustica, di cui alla [legge 26 ottobre 1995, n. 447](#), devono presentare la domanda all'assessorato preposto all'ambiente della regione di residenza che rilascia il relativo attestato di riconoscimento.

2. La domanda è redatta secondo le modalità indicate dalla regione.

Art. 2

Esame delle domande

1. L'esame delle domande consiste:

a) nella verifica del titolo di studio posseduto, in conformità a quanto stabilito dall'[art. 2, comma 6](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

b) nell'accertamento che l'attività professionale in materia di acustica ambientale è stata svolta in maniera non occasionale, secondo quanto stabilito dall'[art. 2, comma 7](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. Tra i diplomi di scuola media superiore ad indirizzo tecnico è compreso quello di maturità scientifica e tra i diplomi universitari o i diplomi di laurea ad indirizzo scientifico, quelli in ingegneria ed architettura.

3. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno.

4. Per attività nel campo dell'acustica ambientale si intende, in via indicativa, l'aver svolto prestazioni relative ad almeno una delle seguenti attività:

a) misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge ed eventuali progetti di bonifica;

b) proposte di zonizzazione acustica;

c) redazione di piani di risanamento.

5. Le altre attività in campo acustico che non rientrano in quelle dell'acustica ambientale, quali, ad esempio, le misurazioni effettuate ai sensi del [decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277](#), ai fini della maturazione del periodo richiesto, hanno valenza integrativa.

6. La regione equipara, per gli effetti di cui al presente atto, il riconoscimento effettuato da altre regioni e permette, sul proprio territorio, l'esercizio dell'attività di tecnico competente ai possessori dei relativi attestati.

Art. 3

Operatori presso strutture pubbliche

1. I tecnici indicati dall'[art. 2, comma 8](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, possono operare esclusivamente nell'ambito della propria struttura territoriale di appartenenza.

2. Qualora i tecnici di cui al comma 1 intendano esercitare la propria attività in forma professionale al di fuori dello svolgimento dei compiti d'istituto, devono rispettare gli obblighi previsti dall'[art. 2, commi 6 e 7](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Art. 4

Formazione

1. Per consentire il completamento del periodo di due o quattro anni di attività svolta nel campo dell'acustica ambientale, previsti dalla legge per il riconoscimento della qualificazione di tecnico competente, all'attività utile nel settore è equiparata quella svolta dall'interessato in collaborazione con chi è già

ricosciuto tecnico competente oppure alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'[art. 3, comma 8](#) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2. La documentazione prodotta ai fini di quanto previsto dal comma 1 deve evidenziare, attraverso la presentazione di atti formali, il lavoro effettivamente svolto dall'aspirante tecnico competente nel campo dell'acustica ambientale.

Art. 5

Regime transitori

1. Ai fini del computo degli anni di attività di cui all'[art. 2, comma 7](#), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono da considerare utili le prestazioni effettuate dal 30 dicembre 1995 alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto.

Art. 6

Norma finale

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.